



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 20/07/2022

Numero Registro Dipartimento 953

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9023 DEL 29/07/2022

Oggetto: INTEGRAZIONE DECRETO N. 13786 DEL 27.12.2021, AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE DELL'INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO, OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI, SUI TERRENI NEL COMUNE DI ANTONIMINA (RC) FOGLIO 17 P.LLE 44-45. METANODOTTO DERIVAZIONE PER ANTONIMINA E CIMINA' DN 200 (8"). DITTA FAZZARI FEDERICO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

- l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661, recante “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”;

VISTO il Decreto n. 354 del 21.06.1999 del Presidente della Regione, recante “*Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

VISTA la L.R. n. 34 del 12.08.2002 sul riordino delle funzioni amministrative regionali e locali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770, con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019, avente ad oggetto “*Struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i.*”;

VISTA la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante “*D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio*”;

VISTA la D.G.R. n. 512 del 31.10.2019, recante “*Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei Dirigenti*”;

VISTA la D.G.R. n. 91 del 15.05.2020, avente ad oggetto “*Struttura organizzativa della Giunta Regionale Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.*”;

VISTA la DGR n. 163 del 30.04.2022, “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3*”.

VISTO il D.G.R. n. 521 del 26.11.2021, avente ad oggetto “*Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici pubblicato sul sito web istituzionale il 15 novembre 2021: INDIVIDUAZIONE*”, con cui, fra l’altro, l’Ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*”;

VISTO, altresì, il Regolamento regionale n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*”;

VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n.4 “*Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri*”;

VISTO il decreto n. 13786 del 27.12.2021 *“Autorizzazione allo svincolo parziale dell’indennità di asservimento, occupazione temporanea e danni, sui terreni nel comune di Antonimina (RC) foglio 17 p.lle 44-45. Metanodotto derivazione per Antonimina e Ciminà DN 200 (8)”. Ditta Fazzari Federico*;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, Reggio Calabria/Vibo Valentia - Servizio I – Affari Generali, Contenzioso, Antiriciclaggio e Cassa DD.PP., trasmessa con pec del 17.05.2022, con la quale si chiede di integrare il decreto n. 13786 del 27.12.2021;

VISTA la dichiarazione integrativa da parte del Sig. Fazzari Federico con la quale di afferma:

- di assumersi, in ogni caso, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente e futura il responsabile della procedura espropriativa e gli incaricati del servizio depositi definitivi della competente Ragioneria Territoriale dello Stato che disporranno lo svincolo in suo favore.

VISTA la relazione di stima n. 13/2013 della Commissione Provinciale Espropri di Reggio Calabria, con la quale è stata determinata in via definitiva l’indennità di asservimento ed occupazione temporanea relative al terreno sito nel Comune di Antonimina (RC), distinto in catasto al Foglio di mappa n. 17 particelle n. 44-45:

CONSIDERATO che nella stessa relazione di stima, la Commissione ha rilevato che dette particelle, secondo il P.d.F., per come si rileva dal certificato di destinazione urbanistica prot. n. 2985 del 31.05.20113 del Comune di Antonimina (RC), hanno destinazione “E Agricola”;

CONSIDERATO che l’indennità definitiva relativamente alle particelle n. 44-45 del foglio 17 del comune di Antonimina (RC) è stata determinata dalla Commissione Provinciale Espropri di Reggio Calabria con il verbale di stima n. 13/2013 (asservimento e occupazione temporanea) e dal decreto n. 18514 del 20.12.2010 (danni) per totali **€ 8.957,40**, perciò inferiore a quanto depositato presso la Tesoreria dello Stato dalla Snam Rete Gas S.p.A., con deposito del 29.07.2013, n. nazionale 1218496, n. provinciale 103704 di € 9.630,00;

VISTA l’ispezione telematica ipotecaria n. T1 162144-2021, dalla quale risulta che il terreno distinto in Catasto al Foglio n. 17, p.lle 44 - 45 del comune di Antonimina (RC) è di proprietà di Fazzari Federico, quale unico proprietario, in forza del decreto del Tribunale di Locri, ex art. 1159 bis C.C., RG 25/2020, passato in giudicato con n. di rep. 28/2021;

VISTE le ispezioni telematiche ipotecarie n. T46236-2022 per la part. 44 e n. T46881-2022 dalle quali risultano l’inesistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ovvero di pesi, ipoteche, vincoli e/o gravami di sorta al momento dell’espropriazione, ad esclusione della costituzione di servitù da parte della Snam Rete Gas S.p.A. oggetto dell’indennità da svincolare;

VISTO l’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, il quale al comma 1 stabilisce che deve essere operata la ritenuta del 20% di cui al comma 2, laddove sia stata realizzata un’opera pubblica,

un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici;

CONSIDERATO che l'opera in questione non rientra fra quelle per le quali occorre operare la ritenuta di acconto del 20%, trattandosi di opera privata di pubblica utilità;

VISTA inoltre, la Circolare del Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Affari Giuridici n. 194 del 24/07/1998, riguardante la tassazione delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio o di cessione volontaria, con la quale si precisa che non devono essere assoggettate a tassazione, le somme corrisposte a titolo di *indennità di servitù*, in quanto, in questi casi, il contribuente conserva la proprietà del cespite;

RITENUTO necessario integrare il decreto n. 13786 del 27.12.2021 “*Autorizzazione allo svincolo parziale dell’indennità di asservimento, occupazione temporanea e danni, sui terreni nel comune di Antonimina (RC) foglio 17 p.lle 44-45. Metanodotto derivazione per Antonimina e Ciminà DN 200 (8”). Ditta Fazzari Federico*”, secondo le richieste dalla Tesoreria dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia con pec del 17.05.2022;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione e pertanto non deve contenere la dichiarazione prevista dall’art.4 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.47,

DECRETA

per le motivazioni espresse, che qui si intendono richiamate e trascritte, di integrare il decreto n. 13786 del 27.12.2021 per come di seguito riportato.

- di svincolare parzialmente, per € 8.957,40, il deposito del 29.07.2013, n. nazionale 1218496, n. provinciale 103704 di € 9.630,00, così come determinato in via definitiva dalla Commissione Provinciale Espropri di Reggio Calabria con verbale di stima n. 13/2013 e dal decreto n. 18514 del 20.12.2010, al sig. Fazzari Federico, in quanto unico proprietario, per come stabilito dalla sentenza di usucapione Tribunale di Locri n. 28/2021, passata in giudicato con n. di rep. 28/2021 e come accertato dall’ispezione ipocatastale n. T1 162144 del 21.12.2021;
- di esonerare il responsabile della procedura espropriativa e gli incaricati del servizio depositi definitivi della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, per come dichiarato dal sig. Fazzari Federico, che si assume, in ogni caso, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente e futura;
- che le indennità da svincolare non sono soggette alle ritenute di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto i terreni interessati ricadono secondo il P.d.F. del Comune di Antonimina (RC) in zona omogenea “E Agricola”;
- di trasmettere il presente provvedimento al richiedente, alla Snam Rete Gas S.p.A. e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria;

- di provvedere alla pubblicazione sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel risposto del Regolamento UE 2016/679;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, (nell'ipotesi di atti non soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, riportare la diversa informazione sui termini e l'autorità cui è possibile ricorrere per impugnare il provvedimento).

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Guerino Cordiale
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)